

sopra ricordati, si sa che lo studente nella Pontificia Università di Saragozza non poteva iscriversi contemporaneamente a due facoltà, ma doveva concludere gli studi in una di esse prima di iscriversi in un'altra⁵⁷.

- Inoltre, gli studiosi opusdeisti insistono nell'affermare che Escrivá aveva iniziato gli studi di diritto con l'autorizzazione, anzi, dietro esortazione del padre. Al riguardo sembra opportuno far notare che Escrivá aveva allora 21 anno; che, per quanto riguarda gli studi, egli doveva dipendere dai suoi superiori ecclesiastici; e infine occorrerebbe spiegare in che cosa potesse consistere la "garanzia ulteriore" annessa agli studi giuridici: doveva garantire una posizione di maggior prestigio tra il clero? O una vita economica più tranquilla, al riparo da eventualità che avrebbero potuto rendere difficoltoso il futuro del figlio?

- Più ancora, sembra strano – meglio, assurdo - che un Ordinario conceda il permesso di incardinarsi in un'altra diocesi, subordinandolo implicitamente all'iscrizione in una università civile; tanto più se si tiene presente che, una volta ottenuta l'incardinazione in un'altra diocesi, l'eventuale consenso per proseguire gli studi giuridici doveva dipendere dal nuovo Ordinario nella cui città si trovava l'Università statale⁵⁸. Resta comunque il fatto che il cardinal Soldevila, accettando Escrivá nella diocesi di Saragozza, non accenna minimamente al "patto" di potergli un giorno permettere di frequentare l'università statale di Saragozza (cf doc. n. 2); ed Escrivá, ringraziando il cardinale per averlo incardinato nella diocesi di Saragozza, non lo ringrazia per aver accettato anche il suo desiderio di poter un domani frequentare la facoltà di diritto nell'università statale di Saragozza (cf doc. n. 3).

- Inoltre, in quel momento esistevano regole precise che non solo limitavano fortemente l'accesso dei chierici alle università statali, ma lo riservavano ai soli sacerdoti, prèvio il consenso del loro Ordinario, e dopo aver terminato gli studi di teologia⁵⁹. Ora quando si

⁵⁷ «Nemini liceat cursuum cumulatio; h. e., nulli alumnorum fas sit diversarum Facultatum cursibus eodem tempore inscribi...» (Dagli *Statuta pro Facultatibus S. Theologiae...*, cit., Caput V, *De studiis in genere*, art. 31).

⁵⁸ Questo argomento non viene più ripreso da Francesc Castells i Puig, *Gli studi di teologia...*, cit., segno, quindi, che anche per gli studiosi opusdeisti esso risulta ormai debole e inconsistente.

⁵⁹ Ecco quanto prescriveva la Sacra Congregazione Concistoriale nel 1918, rifacendosi ad altri documenti del 1896, 1907 e 1910: «...Nullus ad laicas Universitatum facultates destinetur nisi sacerdotio iam auctus...» (Testo completo del decreto *Circa clericorum frequentiam in laicis universitatibus*, in *Acta Apostolicae Sedis* 10 [1918] 237-238).